



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

**Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione**

DELIBERA N. 14 del 10 aprile 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTA** la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTO** il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

**VISTO** il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

**VISTO** il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive

del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

**VISTO** il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

**VISTO** il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

**VISTO** il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

**TENUTO CONTO** che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

**CONSIDERATI** i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024678.01-12-2025;
- 2) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024587.01-12-2025;
- 3) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0024675.01-12-2025;
- 4) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024579.01-12-2025;

- 5) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024588.01-12-2025;
- 6) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0025515.12-12-2025;
- 7) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024665.01-12-2025;
- 8) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024655.01-12-2025;
- 9) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024652.01-12-2025;
- 10) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024663.01-12-2025;
- 11) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024653.01-12-2025;
- 12) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024591.01-12-2025;
- 13) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024654.01-12-2025;
- 14) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024590.01-12-2025;
- 15) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0025513.12-12-2025;
- 16) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024586.01-12-2025;
- 17) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024592.01-12-2025;
- 18) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002688.09-02-2026.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 10 aprile 2026, dei ricorsi in parola.

\*\*\*

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024678.01-12-2025, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso per cessata materia del contendere in considerazione della comunicazione del Centro per l'Impiego con la quale è stato comunicato che il provvedimento sanzionatorio oggetto del ricorso è stato revocato.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024587.01-12-2025, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso in quanto l'oggetto dello stesso non concerne un provvedimento sanzionatorio. Infatti, il ricorrente presenta ricorso citando come provvedimento la nota INPS di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASpl.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0024675.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 112209 del 11/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto il certificato è stato prodotto oltre i termini previsti.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024579.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 39860 del 28/10/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto la documentazione medica prodotta solo in sede di ricorso attesta uno stato di malattia del figlio fino ad una data antecedente all'appuntamento al quale è risultata assente.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024588.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 117143 del 18/11/2025 per la seguente motivazione.

La lavoratrice è risultata assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dalla ricorrente non può essere accolta, in quanto non ha prodotto documentazione attestante la sua presenza all'estero per cure mediche nei tempi e modi prescritti ma solo in sede di presentazione del ricorso.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0025515.12-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 2693 del 27/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 12/11/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede di ricorso in quanto le modalità per giustificare l'assenza erano chiarite nella convocazione non essendo comunque sufficiente ad evitare la sanzione il solo annullamento dell'appuntamento. Si aggiunge inoltre che la documentazione medica presentata solo in sede di ricorso non è idonea a giustificare l'assenza del ricorrente in quanto riferita ad altra persona e alla data dell'evento non erano più vigenti le prescrizioni di isolamento in caso di COVID.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024665.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1320 del 23/10/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dall'Avvocato per conto del ricorrente non può essere accolta in considerazione del fatto che la data del colloquio di lavoro non corrisponde con quella della convocazione del Centro per l'Impiego.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024655.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina Dirigenziale prot. n. 2585 del 17/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede di ricorso in quanto alla data della convocazione non sussisteva alcun rapporto di lavoro e pertanto il ricorrente era comunque tenuto agli obblighi di condizionalità.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024652.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio n. 119245 del 20/11/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dal ricorrente, ovvero l'essersi dovuto recare all'estero per motivi di salute della figlia, non può essere accolta in quanto non è stata prodotta documentazione per giustificare l'assenza nei modi e nei tempi prescritti.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024663.01-12-2025, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1869 del 15/10/2025 per la seguente motivazione.

Il Patronato incaricato di trasmettere il ricorso allega un documento d'identità illeggibile. E' stata richiesta il 12/12/2025 al Patronato (a mezzo pec) e alla ricorrente (a mezzo mail) copia di un documento leggibile. In considerazione del fatto che la richiesta non è stata riscontrata, il Comitato dichiara il ricorso improcedibile e rileva inoltre la presentazione del ricorso oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024653.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 98814 del 21/10/2025 per la seguente motivazione.

la seconda convocazione della lavoratrice, notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata alla destinataria, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024591.01-12-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 34112 del 17/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 19/11/2025 avverso il provvedimento sanzionatorio notificato in data 08/10/2025.

Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024654.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 36442 del 07/11/2025 per la seguente motivazione.

Non avendo la ricorrente comunicato al Centro per l'Impiego il proprio cambio di indirizzo, il Centro per l'Impiego ha correttamente inviato le convocazioni all'indirizzo indicato in domanda NASpl.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024590.01-12-2025, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso avverso la comunicazione (prot. n. 0537100 del 13/11/2025) di avvio del procedimento sanzionatorio per la seguente motivazione.

Alla data della presentazione del ricorso (25/11/2025) il provvedimento sanzionatorio, di cui alla comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata, non era ancora stato adottato.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0025513.12-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 121206 del 24/11/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto avrebbe potuto accedere alla casella mail mediante altre modalità.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024586.01-12-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. generale di Veneto Lavoro n. 107899 del 04/11/2025 per la seguente motivazione.

Alla data della convocazione prevista per il giorno 09/10/2025 il ricorrente non era più soggetto agli obblighi di condizionalità avendo chiesto ed ottenuto l'anticipo NASpl con decorrenza 29/09/2025.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024592.01-12-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2511 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 08/09/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Non sono accoglibili

le motivazioni presentate in sede di ricorso in quanto la documentazione non è stata presentata nei termini al Cpl e ad ogni modo non risulta idonea a giustificare l'assenza non essendo sufficiente in tal senso il solo fatto di trovarsi all'estero.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002688.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 119 del 20/01/2026 per la seguente motivazione.

La documentazione trasmessa dall'utente al Cpl prima della data dell'appuntamento previsto per il 21/11/2025 non è ritenuta idonea a giustificare l'assenza. Non sono accoglibili le motivazioni presentate in sede di ricorso in quanto il ricorrente, essendo percettore NASpl alla data del 21/11/2025 era soggetto agli obblighi di condizionalità e non ha presentato, anche in sede di ricorso, documentazione idonea a provare che alla data e all'orario previsto vi era un impedimento a presenziare all'appuntamento non essendo sufficiente in tal senso il fatto di trovarsi all'estero.

\*\*\*

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024678.01-12-2025 non valutabile;
- 2) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024587.01-12-2025 non valutabile;
- 3) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0024675.01-12-2025 respinto;
- 4) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024579.01-12-2025 respinto;
- 5) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024588.01-12-2025 respinto;
- 6) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0025515.12-12-2025 respinto;
- 7) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024665.01-12-2025 respinto;
- 8) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024655.01-12-2025 respinto;
- 9) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024652.01-12-2025 respinto;
- 10) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024663.01-12-2025 improcedibile;
- 11) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024653.01-12-2025 respinto;
- 12) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024591.01-12-2025 inammissibile;
- 13) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024654.01-12-2025 respinto;
- 14) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024590.01-12-2025 non valutabile;
- 15) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0025513.12-12-2025 respinto;
- 16) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024586.01-12-2025 accolto;
- 17) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0024592.01-12-2025 respinto;
- 18) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002688.09-02-2026 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 15 del 23 marzo 2026 e il verbale n. 16 del 27 marzo 2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 10 aprile 2026.

*Siglato*  
*Il Dirigente*  
*Alessandro Gaetani*

**Il Presidente**  
**Massimo Temussi**

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*